*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 264 dell'11 novembre 1991 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 11 novembre 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 72

LEGGE 29 ottobre 1991, n. **358**.

# Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.

# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358.

**Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Principi generali*

1. Al fine di assicurare il massimo grado di produttività dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti e la armonizzazione del sistema tributario italiano con quello degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministero delle finanze è organizzato sulla base di criteri di unificazione e di coordinamento delle funzioni omogenee o connesse tra loro, di decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilità delle strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure.

Art. 2.

*Consiglio di amministrazione e comitati di gestione*

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze è organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonché di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero e della gestione unitaria del personale.

2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attività amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento è istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione è organo consultivo e di controllo dell'attività del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la metà nell'amministrazione centrale e per l'altra metà nell'amministrazione periferica, nonché da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri.

3. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.

Art. 3.

*Ufficio del segretario generale*

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al segretario generale è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello *B*. L'incarico è conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'Amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non può essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge.

2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attività concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il Servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici.

3. Il segretario generale provvede altresì alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze:

*a)* l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione;

*b)* l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività (*standard* lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche;

*c)* l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente;

*d)* l'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

*e)* l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, nonché per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'articolo 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con società specializzate, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno.

4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello *C*.

5. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale è posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 4.

*Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro*

1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:

*a)* l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera *b)*;

*b)* l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.

Art. 5.

*Scuola centrale tributaria*

1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonché corsi per l'accesso alla dirigenza.

2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il direttore amministrativo.

3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo.

4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purché l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola.

5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi.

Art. 6.

*Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale*

1. Il Ministero delle finanze è organizzato, secondo i criteri di cui all'articolo 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale:

*a)* il Dipartimento delle entrate, competente a svolgere i servizi per la gestione, la riscossione ed il contenzioso di tutti i tributi statali diretti ed indiretti, eccetto quelli attribuiti al Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, nonché di tutte le altre entrate erariali e locali non attribuite espressamente ad altri organi;

*b)* il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista, fatte salve le modifiche previste dall'articolo 12, comma 3;

*c)* il Dipartimento del territorio, competente ad assicurare i servizi del catasto e i servizi tecnici erariali, i servizi relativi alla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e i servizi per la conservazione dei registri immobiliari;

*d)* la Direzione generale degli affari generali e del personale, con competenza a svolgere i servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione del personale in materia di assunzione, pensionamento, applicazione delle normative contrattuali generali e di trattamento economico di carattere generale nonché di carattere amministrativo generale, di coordinamento della contrattazione e della gestione della mobilità, esclusa quella interna a ciascun dipartimento.

2. Ai dipartimenti sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici, oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

3. A ciascun dipartimento e alla direzione generale è preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello *B*.

4. L'organizzazione dei dipartimenti e della direzione generale è articolata, a livello centrale, in direzioni centrali, che provvedono alla gestione di servizi unitari, omogenei o connessi tra loro; ogni direzione centrale si suddivide in servizi amministrativi o tecnici ed in divisioni. Le direzioni centrali non possono superare il numero complessivo di quindici e ad esse sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello C, quattro dei quali svolgono anche funzioni di vice direttore generale.

Art. 7.

*Uffici periferici e servizio ispettivo*

1. L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze è articolata in direzioni regionali delle entrate, in direzioni compartimentali del territorio e nelle direzioni compartimentali istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Alle direzioni regionali delle entrate sono attribuite, oltre a specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza per l'attività concernente i controlli centralizzati, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e con gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. In relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione nonché al numero, alle categorie economiche di appartenenza e ai tipi di reddito dei contribuenti, può essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il più possibile omogenee.

4. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni delle entrate, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali delle entrate.

5. Alle direzioni regionali possono essere preposti dirigenti generali di livello *C*, in numero non superiore a quindici, o dirigenti superiori in relazione alla rilevanza delle direzioni stesse.

6. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale. Esse sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti, di regola, per numero e competenza, alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente.

7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.

8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.

9. Nell'ambito delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti un servizio di economato, nonché un servizio contabile.

10. Fermo restando quanto già stabilito per le dogane ed imposte indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, le funzioni operative dei dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati:

*a)* centro di servizio delle imposte dirette ed indirette, per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle dell'imposta sul valore aggiunto;

*b)* ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi di competenza del Dipartimento delle entrate, nonché la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia di finanza locale;

*c)* ufficio del territorio, cui spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprietà immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari.

11. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'articolo 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonché della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali.

12. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento è istituito, nell'ambito di esso, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attività degli uffici. Il Servizio centrale degli ispettori tributari puo avvalersi, ai fini di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali.

13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competènza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari ed è fatta salva la possibilità di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'articolo 12, la facoltà di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attività di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunita economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati è attribuito ai servizi ispettivi regionali.

Art. 8.

*Comitati tributari regionali*

1. Sono istituiti, di norma in ogni regione, i comitati tributari regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 12. I comitati concorrono, in via consultiva, all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attività dell'Amministrazione finanziaria, al fine di formulare specifiche proposte per la definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del lavoro degli uffici.

2. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale delle entrate ed è composto da non piu di trenta membri, nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle finanze, su designazione per la metà dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Fanno altresì parte del comitato, quali membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il predetto comando, nonché i direttori compartimentali delle dogane e del territorio competenti. Tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria, uno è scelto fra gli ispettori tributari di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono essere dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

3. Il comitato tributario regionale può assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima.

Art. 9.

*Autonomia funzionale e di gestione*

1. I regolamenti previsti dall'articolo 12 contengono le disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale.

2. Presso l'ufficio del segretario generale è istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale esercita, per tutta l'Amministrazione finanziaria, compreso il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, le competenze già previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. È soppresso l'ufficio speciale di ragioneria istituito con la citata legge n. 349 del 1989, le cui funzioni sono svolte dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze; restano fermi gli aumenti delle dotazioni organiche previsti dalla legge stessa.

3. Alle spese necessarie per la provvista dei beni e servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede il funzionario preposto alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, utilizzando appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i limiti di valore di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono assunti dal segretario generale o, per sua delega, da un dirigente generale preposto ad uno degli uffici centrali posti alle dipendenze dello stesso segretario generale; gli impegni di spesa eccedenti anche i limiti previsti dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro.

4. I regolamenti di cui all'articolo 12 prevedono altresì le modalità con le quali il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari, oltre che per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti, per la spesa complessiva di 300 miliardi di lire per gli anni dal 1991 al 1996. L'onere per ciascuno degli anni 1991 e 1992 è determinato in 50 miliardi di lire.

5. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici, di cui al comma 4, può provvedersi con le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.

Art. 10.

*Organizzazione del personale*

1. Ferme restando le dotazioni organiche attualmente previste per il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le 2.420 unità, di cui 4 per il livello di funzione *B*, 32 per il livello di funzione *C*, 604 per il livello di funzione *D* e 1.780 per il livello di funzione *E*.

2. I quadri *A, B, C, D, H, I, L* ed *M1* della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive, escluso il personale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono superare le 82.200 unità. In tale dotazione organica complessiva è incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero.

4. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12 sono indicati i criteri e le modalità con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma restando la normativa contrattuale in materia, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilità, in modo da consentire la mobilità interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalità alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unità, distribuiti in base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze.

5. I regolamenti di cui all'articolo 12, inoltre, prevedono e definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilità intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali.

6. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere che, per assicurare l'immediata funzionalità ai dipartimenti, per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali e funzionali nei ruoli previsti ai commi 1 e 3, si applicano le procedure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 11.

*Servizio centrale degli ispettori tributari*

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, già sostituito dall'articolo 16 della legge 16 marzo 1987, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. È altresì composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonché da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento».

2. La speciale indennità di funzione prevista dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al Servizio centrale degli ispettori tributari con provvedimento formale.

Art. 12.

*Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa*

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti necessari per l'attuazione di quanto previsto

dagli articoli da 5 a 10 e per l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri contenuti nella presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a principi di flessibilità e di adattabilità dell'ordinamento degli uffici e debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere altresì emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del Servizio centrale degli ispettori tributari.

4. I regolamenti di cui al comma 1 devono altresì prevedere che l'istituzione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali venga attivata entro un anno dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che l'attivazione degli altri uffici periferici sia ultimata entro tre anni da tale data.

5. L'onere a regime, derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato in annue lire 779.899 milioni a decorrere dall'anno 1995.

6. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato rispettivamente in lire 62.884 milioni, in lire 416.606 milioni ed in lire 598.095 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

7. Lo stanziamento relativo agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 4, per gli esercizi successivi al 1992 sarà determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'articolo 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

11. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4, dell'articolo 11 e quelle del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della legge stessa e fino alla data prevista dai regolamenti di cui al comma 4 per l'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali fanno parte del consiglio di amministrazione, in luogo dei direttori generali dei dipartimenti e dei direttori regionali delle entrate, i direttori generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, del contenzioso, del demanio, della finanza locale, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, nonché i direttori degli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *d)* ed *e)*; fino allo svolgimento delle elezioni fanno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale eletti al consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Fino all'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali, ai sensi del comma 4, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari il direttore del Servizio, che lo presiede, il segretario generale del Ministero delle finanze, i direttori generali del Ministero stesso, il direttore generale dei Monopoli di Stato, il comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale del Corpo, il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, sette ispettori tributari eletti dagli ispettori stessi, nonché, con voto consultivo, il direttore della Ragioneria centrale.

13. Gli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, sono istituiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con la contestuale soppressione della Direzione generale dell'organizzazione dei servizi tributari e della Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali. I direttori degli uffici di cui alle lettere *d)* ed *e)* dello stesso articolo 3, comma 3, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari, con le modalità di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

TABELLA
*(Articolo 10, comma 2)*

MINISTERO DELLE FINANZE
Qualifiche dirigenziali

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---|---|---|---|---|
| | | | I. *Ruolo amministrativo.* | |
| B | Dirigente generale | 4 | Segretario generale | 1 |
| | | | Direttore generale di dipartimento o della direzione generale affari generali e personale | 3 |
| C | Dirigente generale | 32 | Direttore di ufficio centrale dell'ufficio del segretario generale | 5 |
| | | | Vice direttore generale e direttore centrale | 3 |
| | | | Direttore centrale | 9 |
| | | | Direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti | 15 |
| D | Dirigente superiore | 556 | Direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo; ispettore generale centrale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di centro informativo | 96 |
| | | | Direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti; direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali | 60 |
| | | | Direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di ufficio del territorio nelle sedi più rilevanti | 400 |
| E | Primo dirigente | 1.535 | Direttore di divisione negli uffici centrali o nelle direzioni centrali; direttore di divisione nell'ufficio del coordinamento legislativo; direttore di servizio amministrativo nel SECIT; ispettore capo centrale; vice consigliere ministeriale; direttore di centro informativo | 135 |
| | | | Direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore capo | 200 |
| | | | Direttore di ufficio delle entrate o del territorio; capo reparto nei centri di servizio o negli uffici delle entrate o di ufficio del territorio | 1.200 |
| | | | II. *Ruolo tecnico.* | |
| D | Dirigente superiore | 48 | Direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali; direttore di centro informativo; direttore regionale; direttore di ufficio del territorio; direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali; ispettore generale regionale; consigliere ministeriale aggiunto | 48 |
| E | Primo dirigente | 245 | Direttore di divisione nelle direzioni centrali; vice consigliere ministeriale; direttore di reparto nelle direzioni regionali; direttore di ufficio del territorio o di reparto negli uffici del territorio; ispettore capo regionale; direttore di centro informativo | 245 |

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 105/1990 (Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349) è il seguente:

«Art. 2 *(Consiglio di amministrazione)*. - 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi generali e di gestione del Dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro; è organo consultivo e di controllo dell'attività del Dipartimento.

2. Il consiglio di amministrazione esercita altresì le funzioni attribuite ai consigli di amministrazione dei Ministeri dalle generali disposizioni in materia di pubblico impiego ed esprime il proprio parere sulle seguenti materie:

*a)* ordinamento e funzionamento dei servizi del Dipartimento;

*b)* programmi per l'informazione dei servizi del Dipartimento;

*c)* programmi pluriennali per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalità del Dipartimento e programmi edilizi;

*d)* contratti e convenzioni, con esclusione delle acquisizioni in economia nei normali limiti di spesa fissati dalle norme generali di contabilità di Stato;

*e)* schemi di regolamenti di servizio del personale;

*f)* in ogni altro caso, a richiesta del Ministro, del direttore generale, o di un terzo dei suoi componenti».

— Il D.P.R. n. 721/1977 reca: «Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775».

— Il D.P.R. n. 41/1979 reca: «Modificazioni ed integrazioni al regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721».

*Note all'art. 3:*

— La legge n. 392/1951 reca: «Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato».

— La legge n. 14/1978 reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici».

*Nota all'art. 6:*

— La legge n. 349/1989 reca: «Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e consumo».

*Note all'art. 7:*

— Il titolo della legge n. 349/1989 è riportato nella nota all'art. 6.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 146/1980 (Legge finanziaria 1980) è il seguente:

«Art. 9. — Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio centrale degli ispettori tributari.

Il servizio centrale degli ispettori tributari:

*a)* controlla l'attività di accertamento degli uffici avvalendosi anche degli ispettori compartimentali territorialmente competenti; controlla altresì le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;

*b)* al fine di migliore espletamento del controllo di cui alla precedente lettera *a)*, può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;

*c)* provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

*d)* formula proposte al Ministro delle finanze per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento.

Il servizio centrale degli ispettori tributari comunica agli uffici delle imposte competenti le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti nonché i risultati delle verifiche eseguite. Nei procedimenti di accertamento delle imposte gli uffici devono tener conto di ogni elemento emerso».

*Note all'art. 8:*

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 146/1980 (Legge finanziaria 1980) è il seguente:

«Art. 10. — Al servizio sono assegnati non più di cinquanta ispettori.

Essi sono scelti:

*a)* per il quaranta per cento tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente;

*b)* fino al venti per cento tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione e per la residua parte tra funzionari delle altre amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, ai quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, contabili ed aziendalistiche.

Gli ispettori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

L'incarico di ispettore tributario ha la durata di sette anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli ispettori provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

I posti lasciati scoperti dagli ispettori provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire».

— Il testo del n. 5) del primo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

*(Omissis)*.

5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle società ed enti di assicurazione e agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141».

*Note all'art. 9:*

Il titolo della legge n. 349/1989 è riportato nella nota all'art. 6.

Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente:

«Art. 8 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).* — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

*a)* esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

*b)* approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

*c)* concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

*d)* disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

*e)* provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

*f)* promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

*g)* adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

*h)* disporre il movimento tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

*i)* provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

*l)* provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i),* sono definitivi».

I limiti di somma indicati nell'articolo sopra citato sono stati raddoppiati dall'articolo unico della legge n. 233/1978.

— Il testo dell'art. 7 del predetto D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Art. 7 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali).* — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

*a)* esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

*b)* coadiuvare il Ministro nello svolgimento della azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

*c)* predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

*d)* predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'Amministrazione;

*e)* approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

*f)* concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

*g)* disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;

*h)* provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

*i)* promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

*l)* adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

*m)* adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

*n)* disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

*o)* provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

*p)* provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i, l), o),* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 146/1980 (Legge finanziaria 1980) è il seguente:

«Art. 8. — Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.

I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute, ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei

rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;

2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;

3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonché attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze.

Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.

La costruzione delle opere richiedenti speciali misure di sicurezza può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale diretta o indiretta.

Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilità o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.

Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare contratti o convenzioni per l'acquisto dei mezzi tecnici, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi, ivi compresi quelli relativi all'acquisizione dei dati su supporto magnetico nonché al trasporto degli atti e documenti occorrenti al funzionamento dei centri.

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio».

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13».

I limiti di somma indicati nell'articolo sopra citato sono stati raddoppiati dall'articolo unico della legge n. 233/1978.

*Note all'art. 10:*

— Per il titolo del D.Lgs. n. 105/1990 si veda in nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) con il quale sono istituite le qualifiche funzionali dalla prima all'ottava:

«Art. 2 *(Qualifiche funzionali).* — Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.

Le qualifiche sono le seguenti:

*Prima qualifica:* attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

*Seconda qualifica:* attività semplici con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

*Terza qualifica:* attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

*Quarta qualifica:* attività amministrative o tecniche, con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

*Quinta qualifica:* attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

Attività professionali richiedenti preparazione tecnica: o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

*Sesta qualifica:* attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali: particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

*Settima qualifica:* attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta

nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

*Ottava qualifica:* attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.

Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.

Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti».

Si riporta, altresì, il testo dell'art. 20 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, concernente le funzioni della nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78:

«Art. 20 *(Nona qualifica funzionale)*. — 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

*a)* sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

*b)* reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

*c)* collaborazione diretta alla attività di direzione espletata dal dirigente;

*d)* direzione di uffici istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

*e)* prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;

*f)* attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi».

— Il testo della lettera *i)* del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 349/1989 (per il titolo si veda in nota all'art. 6) è il seguente:

«*i)* con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, sarà prevista la revisione del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:

1) sarà disposto l'assorbimento in un unico compenso incentivante dei trattamenti accessori in vigore per il personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette diversi da quello di cui la numero 2); detto compenso sarà determinato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttività ed al disagio e potrà essere articolato avendo riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese. Dovrà prevedersi che nel fondo annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscano anche le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, resa possibile dalle nuove assunzioni in concomitanza delle quali sarà disposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per assicurare l'apertura degli uffici doganali del dipartimento in relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici;

2) sarà istituita un'indennità di istituto doganale, analoga a quelle attribuite al personale di altre categorie di pubblico impiego operanti negli spazi doganali, i cui criteri di erogazione saranno fissati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987; il relativo finanziamento sarà assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e per la relativa maggiorazione di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302, integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990;

3) dovrà stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente, versate all'Italia dalle Comunità europee a titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi».

— Si riporta il testo degli articoli 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del D. Lgs. n. 105/1990 (per il titolo si veda in nota all'art. 2), che prevedono i trattamenti normativi ed economici per il personale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette:

«Art. 23 *(Ruolo unico)*. — 1. È istituito il ruolo unico del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che può essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi ufficio, centrale o periferico, del Dipartimento stesso. Il ruolo delle qualifiche dirigenziali inferiore a direttore generale è articolato in dirigenti amministrativi, dirigenti tecnici-chimici, e dirigenti tecnici-ingegneri; le relative dotazioni organiche sono stabilite nella tabella *A* allegata al presente decreto.

2. I posti di funzione di dirigenti superiori e di primi dirigenti sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi in sede di prima applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e dovranno, comunque, essere attribuiti almeno a sei dirigenti superiori e ventinove primi dirigenti funzioni ispettive ed informatiche.

3. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali sono stabilite nella tabella *B* allegata al presente decreto. Fermo restando l'ordinamento per qualifiche funzionali, i contingenti di ciascun profilo professionale del personale non dirigente del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione e previa intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. In sede di prima applicazione il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 24 *(Piante organiche)* — 1. Le nuove piante organiche degli uffici centrali e periferici saranno determinate in modo che si realizzi, in condizioni di sicurezza fiscale, una organizzazione degli uffici adeguata al dinamismo ed alla peculiarità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo, alle esigenze della produzione e dei traffici ed al funzionamento delle Comunità europee, prevedendo in particolare la piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del testo unico

delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. Le piante organiche degli uffici centrali e periferici sono stabilite, nei limiti delle dotazioni organiche delle qualifiche, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei carichi di lavoro e delle esigenze di adeguamento ai servizi del traffico internazionale e seguendo le procedure previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. Il decreto deve, in sede di prima applicazione, essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 25 *(Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche)*. — 1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualità degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall'art.168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, per la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e informazione nel quadro dei compiti e delle attività delle Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero degli addetti doganali viene stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione».

«Art. 26 *(Attribuzione delle competenze)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette svolge le funzioni già attribuite alla direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e agli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti.

2. Dalla data suddetta tutti i riferimenti ad uffici e ad organi dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette contenuti in norme legislative e regolamentari e tutte le attribuzioni di competenze agli stessi si intendono effettuati nei confronti del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, dei suoi organi e dei suoi uffici».

«Art. 27 *(Revisione dell'ordinamento e dei compiti degli uffici)*. — 1. La revisione dell'ordinamento degli uffici e l'unificazione di essi ove giustificata da una più efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse, l'attribuzione dei servizi e delle competenze territoriali, ovvero la designazione degli organi periferici incaricati di operare tale attribuzione relativamente agli uffici del proprio ambito territoriale, sono effettuate con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Nella prima attuazione, il decreto ministeriale di cui al comma 1 deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dovrà comunque prevedere:

*a)* i compiti e l'organizzazione delle direzioni centrali, l'istituzione degli ispettorati generali e delle dipendenti divisioni nonché le relative attribuzioni;

*b)* il conferimento agli ispettorati generali ed alle divisioni delle competenze dei preesistenti uffici centrali, amministrativi e tecnici, compreso il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

*c)* il trasferimento agli uffici del Dipartimento della trattazione in sede ministeriale, nazionale, comunitaria e internazionale di tutte le materie di competenza del Dipartimento stesso, salvo quanto diversamente disposto da espresse norme di legge.

3. Col decreto di cui al comma 1 dovranno stabilirsi il numero e le attribuzioni dei reparti delle direzioni compartimentali e dovrà disporsi il conferimento a queste ultime, oltre che dei compiti spettanti ai preesistenti compartimenti doganali ed ai relativi capi:

*a)* di tutte le attribuzioni delle intendenze di finanza in materia di dogane e di imposte sulla produzione e sui consumi, nonché in materia di personale con riferimento ai dipendenti del Dipartimento, in materia di contabilità e di contenzioso, ad eccezione delle attribuzioni devolute, in esecuzione del presente decreto, ai laboratori chimici, alle direzioni circoscrizionali, alle dogane ed agli uffici tecnici di finanza;

*b)* delle competenze sul territorio del compartimento in materia di spedizionieri doganali, comprese quelle disciplinari e di vigilanza e quelle di controllo sugli organi professionali.

4. Col decreto di cui al comma 1 dovrà inoltre stabilirsi il conferimento alle direzioni delle circoscrizioni doganali, oltre che dei compiti spettanti alle preesistenti circoscrizioni ed ai relativi capi:

*a)* delle attribuzioni delle intendenze di finanza in materia di facchinaggio in dogana;

*b)* delle competenze intendentizie in materia di rimborsi di tributi doganali, sulla produzione e sui consumi e di restituzioni e abbuoni o similari misure compensative all'esportazione e alla produzione, anche relative a forme di intervento comunitario, nei casi e alle condizioni stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie;

*c)* delle autorizzazioni e dei riscontri in materie di vendite o cessione gratuita dei beni abbandonati o confiscati.

5. Per quanto non disciplinabile con decreti del Ministro delle finanze, trovano applicazione la procedura e gli effetti previsti dalla disposizione di cui all'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

«Art. 28 *(Nuove piante organiche)*. — 1. Per garantire la mobilità del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorità in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati e dell'esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici ristrutturati in applicazione del presente decreto».

«Art. 29 *(Immissione nel ruolo unico)*. — 1. È collocato nel ruolo unico di cui all'art. 23:

*a)* il personale dirigente e non dirigente dei ruoli delle dogane, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

*b)* il personale dirigente e non dirigente degli altri ruoli che risulta assegnato o comandato alla direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed agli uffici e servizi da essa dipendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli effetti di cui alla lettera *b* del comma 1 il servizio centralizzato dell'Intendenza di finanza di Roma incaricato dei pagamenti di cui all'art. 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito dalla legge 18 marzo 1968, n. 224, e successive modificazioni, si considera dipendente dalla direzione generale delle dogane ed imposte indirette. A tal fine il collocamento previsto dal comma 1 opera nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultava assegnato al servizio».

«Art. 30 *(Personale dirigente)*. — 1. I quadri *E* ed *F* della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti con quelli annessi alla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. Nella medesima tabella VI il quadro *G* è soppresso ed il quadro *A* è diminuito di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello *C*, di otto posti nella qualifica di dirigente superiore e di quattordici posti nella qualifica di primo dirigente.

3. I dirigenti superiori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di laboratorio chimico e di ufficio tecnico di finanza possono, salvo la nomina a direttore di ispettorato generale o direttore compartimentale, conservare la titolarità dell'ufficio *ad personam*».

«Art. 31 *(Personale non dirigente)*. — 1. I profili professionali del personale non dirigente saranno rideterminati con le procedure previste dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e successive modificazioni, allo scopo di comprendere le mansioni affini esercitate presso tutti gli uffici, centrali e periferici, e saranno previsti i nuovi profili, compreso quello degli interpreti linguistici, necessari per l'evoluzione e per il migliore svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento.

2. Il decreto ministeriale per i contingenti di cui al comma 3 dell'art. 23 deve prevedere norme transitorie occorrenti per l'attribuzione dei nuovi profili e per la copertura di quelli le cui dotazioni dovessero risultare scoperti in tutto o in parte».

«Art. 32 *(Criteri per la formazione del ruolo unico)*. — 1. L'inserimento nel ruolo unico di cui all'art. 23 verrà effettuato con i seguenti criteri:

*a)* per i dirigenti amministrativi, in ordine di qualifica dirigenziale ed, a parità di qualifica, in ordine di anzianità nella qualifica;

*b)* per i dirigenti tecnici-ingegneri e per i dirigenti tecnici-chimici, rispettando l'ordine del ruolo di rispettiva provenienza;

*c)* per il personale non dirigente, in ordine di qualifica funzionale; nell'ambito delle qualifiche funzionali il personale viene ripartito per profili professionali e, nell'ambito dei profili professionali, il personale viene collocato in ordine di anzianità di accesso al profilo;

*d)* in tutti i casi di pari anzianità sarà rispettato l'ordine del ruolo di provenienza;

*e)* in caso di coincidenza di anzianità tra personale proveniente da diversi ruoli sarà privilegiata la maggiore anzianità totale di servizio prestato alle dipendenze dello Stato;

*f)* a parità di tutte le altre condizioni sarà privilegiata la maggiore età;

*g)* in deroga ai predetti criteri, il personale appartenente alla ex carriera direttiva, alla quale è pervenuto a seguito di concorso nella stessa carriera, precede il personale di pari qualifica avente la stessa anzianità di servizio».

«Art. 33 *(Personale del ruolo ad esaurimento)*. — 1. Il personale del ruolo ad esaurimento viene collocato nel ruolo unico di cui all'art. 23 in posizione intermedia tra le qualifiche dirigenziali e la più elevata qualifica funzionale, secondo i criteri di cui all'art. 32».

«Art. 34 *(Copertura dei posti)*. — 1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità del Dipartimento, i posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto nella qualifica di primo dirigente, compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dal medesimo decreto, sono assegnati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a mezzo di concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio sulle materie attinenti ai servizi del Dipartimento, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati del Dipartimento con anzianità di servizio nella ex carriera direttiva di almeno 9 anni. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi saranno determinate la composizione della commissione esaminatrice e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli.

2. I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore, compresi quelli portati in aumento per effetto del presente decreto, sono attribuiti, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. In deroga all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'art. 4 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, ed in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, una percentuale non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali, compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dal presente decreto, è conferita, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, mediante concorsi per titoli riservati al personale del Dipartimento. La restante parte dei posti disponibili è conferita a mezzo di concorsi speciali consistenti in una sola prova scritta ed un colloquio. Per la composizione delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 18 luglio 1984, n. 302. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 3, saranno determinate la composizione delle commissioni esaminatrici e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli. Per i concorsi alle qualifiche funzionali II, III e IV il decreto ministeriale prevederà una riserva di posti a favore del personale di cui al R.D. 4 dicembre 1864, n. 2046. In caso di mancata copertura dei posti di tutte le qualifiche funzionali mediante i concorsi di cui al presente comma, i posti verranno attribuiti agli idonei dei concorsi pubblici per l'accesso nei ruoli della direzione generale delle dogane e imposte indirette, conclusisi nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli idonei dei concorsi in fase di espletamento alla predetta data.

4. Alla copertura dei posti dirigenziali e delle qualifiche funzionali che risulteranno vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si procederà sulla base delle procedure concorsuali previste dalle vigenti disposizioni».

«Art. 35 *(Istituzione di un compenso incentivante unico)*. — 1. È istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati:

*a)* indennità di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata (cap. 5321, e cap. 5305, parte);

*b)* compensi incentivanti la produttività al personale civile periferico (cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia);

*c)* fondo da ripartire per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte);

*d)* indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (cap. 5318, parte).

2. È istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi:

*a)* lavoro straordinario del personale dirigente centrale (capitolo 1019, parte) e periferico (capitolo 5303);

*b)* lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (capitolo 1019, parte);

*c)* somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5310);

*d)* somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311);

*e)* somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5312).

3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 è pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396.

4. Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1».

«Art. 36 *(Criteri di erogazione del compenso incentivante unico).* - 1. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, i criteri di ripartizione del compenso incentivante unico di cui all'art. 35; fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme attualmente in vigore.

2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttività ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese.

3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalità di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.

4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonché i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformità tra tutti gli uffici del Dipartimento».

«Art. 37 *(Istituzione della indennità di istituto doganale).* - 1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *i*, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, è istituita, con decorrenza 1° gennaio 1990, l'indennità di istituto doganale. Detta indennità è analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.

2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista dall'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono fatti affluire in un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti previsti per la erogazione al personale del Dipartimento dei seguenti compensi:

*a)* compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 344;

*b)* maggiorazione del compenso incentivante prevista dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302».

«Art. 38 *(Facoltà di opzione per il personale dell'Amministrazione centrale).* — 1. Al personale già appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed a quello di altri ruoli è consentito di optare per la permanenza nei ruoli di provenienza. L'opzione va esercitata entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fermi restando i diritti acquisiti dal personale di cui al comma 1, sono fatte salve le assegnazioni di sede del personale dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, salvo il caso di promozione alle qualifiche dirigenziali».

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari) era il seguente: «In nessun caso le somme da versare, ai sensi dei precedenti commi, ai singoli fondi di previdenza possono superare l'importo delle somme versate agli stessi per l'anno 1973».

*Note all'art. 11:*

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 146/1980 (Legge finanziaria 1980), quale risulta dalla modifica apportata dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11. — Organi di servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ad un ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori.

Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

*Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. È altresì composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonché da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento.*

Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attività esercitate dagli ispettori a norma delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'art. 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarità penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.

Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)* dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dalle altre leggi di imposta. In deroga all'art. 35 dello stesso decreto non sono tenuti a richiedere il parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte.

Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza ne ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico».

— Il testo del quarto comma dell'art. 12 della citata legge n. 146/1980 è il seguente: «Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriere direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412».

*Note all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo del comma 3, lettera *c)*, dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

*(omissis)*».

*c)* la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati»;

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) è il seguente:

«Art. 10 *(Compenso incentivante)*. — Dal 1° gennaio 1984 è istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttività nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:

*a)* le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;

*b)* i criteri e le modalità di corresponsione, per non più di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;

*c)* le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.

La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto *c)* del precedente comma sarà rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto in sostituzione di compensi o indennità, fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.

Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo più elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sarà conservata *ad personam* e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.

Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.

Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:

1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;

2) con i fondi stanziati per indennità e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;

3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unità organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 80):

Presentato dal sen. SCEVAROLLI ed altri il 3 luglio 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 15 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 25 febbraio 1988; 12 gennaio 1989; 24, 25 gennaio 1989; 1°, 2 febbraio 1989; 8 marzo 1989; 31 gennaio 1990; 1° marzo 1990; 4 aprile 1990; 6 giugno 1990; 4, 26 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 27 luglio 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 1° agosto 1990, in un testo unificato con atti numeri 308 (SANTALCO ed altri) e 1453, disegno di legge d'iniziativa del Ministro delle finanze (COLOMBO).

*Camera dei deputati* (atto n. 5050):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 settembre 1990, con pareri delle commissioni V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione l'8, 22 gennaio 1991; 6, 12 marzo 1991; 29 maggio 1991.

Esaminato in aula il 22, 25, 31 luglio 1991 e approvato, con modificazioni, il 1° agosto 1991.

*Senato della Repubblica* (atto n. 80-308-1453/*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17 settembre 1991 e approvato il 2 ottobre 1991.

**91G0373**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651379) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S n c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Di E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI S r l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| Tipo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari. | |
| | - annuale | L. 315.000 |
| | - semestrale | L. 170.000 |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | |
| | - annuale | L. 600.000 |
| | - semestrale | L. 330.000 |
| **Tipo G** | Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | |
| | - annuale | L. 800.000 |
| **Tipo H** | Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | |
| | - annuale | L. 530.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189